

**Associazione Nazionale
“Gli Amici per la Pelle” ANAP Onlus**

A sostegno dei malati di: Psoriasi, Vitiligine ed altre patologie cutanee croniche



**-----STATUTO SOCIALE-----
-----DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE-----
-----“GLI AMICI per la PELLE “ ANAP Onlus-----**

**REGISTRATO A TORINO IL 15.12.1982 AL N° 49775, AGGIORNATO A SEGUITO DELLE
MODIFICAZIONI APPROVATE IN DATA 27 NOVEMBRE 1992 E SUCCESSIVAMENTE IN
DATA 29 MAGGIO 1993 E 14 OTTOBRE 2010-----**

ART.1

E' costituita l'Associazione Nazionale "Gli Amici per la Pelle"

ART.2

L'Associazione ha sede in Rivoli – Cascine Vica, Via Sestriere 129. Per delibera del Comitato Esecutivo potranno essere create delle sedi periferiche a livello provinciale.
La durata dell'Associazione è prorogata fino al 31/12/2020

ART.3

1. L'Associazione è un organismo autonomo ed apartitico, senza fini di lucro, avente per oggetto:
 - a) la promozione di iniziative per interessare e coinvolgere le organizzazioni politiche e sindacali e le autorità amministrative e sanitarie allo scopo di divulgare tra l'opinione pubblica la conoscenza di alcune malattie croniche della pelle ed in special modo della Psoriasi allo scopo di intensificare le ricerche relative allo studio della natura e della cause di tali malattie ed alla scoperta di nuove terapie efficaci e, se possibile, risolutive.
 - b) la ricerca di contatti con Case di Cura allo scopo di stabilire convenzioni
 - c) la ricerca di Istituti o Enti e strutture alberghiere siti in località termali o marine ove appoggiarsi per terapie specifiche e stabilire convenzioni
 - d) il miglioramento delle condizioni di soggiorno del malato nelle attuali strutture ospedaliere
 - e) la ricerca di contatti con Case Farmaceutiche interessate al problema per organizzare meeting
 - f) la promozione di ricerche mediante borse di studio da assegnarsi a giovani medici ricercatori
 - g) la consulenza medico - legale nei confronti degli associati
 - h) la ricerca di fondi presso Aziende, Istituti di credito, ecc. per il raggiungimento dei fini dell'Associazione
 - j) l'organizzazione di feste di beneficenza e serate a favore dei malati dermatologici
 - k) la stampa di notiziari di aggiornamento e di opuscoli illustrativi
 - l) la promozione, progettazione e gestione di centri per la cura della malattie della pelle in genere, con l'apporto tecnico del Comitato Scientifico
2. L'attività dell'Associazione viene svolta con lo scopo di agire in favore della collettività
3. L'attività degli aderenti non è retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

ART.4

1. Possono far parte dell'Associazione in special modo coloro che, affetti da malattie della pelle non contagiose, a seguito della domanda di ammissione, vengono accolti ad

insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo, il quale con il voto favorevole di tutti i suoi membri-----

2. Il numero dei componenti è illimitato-----
3. Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla Realizzazione degli scopi dell'Associazione-----
4. Le iscrizioni iniziano il 1 Novembre e terminano al 31 Ottobre dell'anno successivo-----
5. L'Associazione può far parte, unitamente alle altre associazioni esistenti in Italia ed aventi gli stessi scopi, ad una Federazione Nazionale, purché siano salvaguardate le norme statutarie e la sua autonomia. Allo stesso modo può aderire ad organizzazioni internazionali che abbiano gli stessi scopi.-----

ART.5

L'Associazione si compone di:

1. Soci Simpatizzanti non affetti da patologia cutanea hanno diritto di voto, possono----- accedere alle cariche sociali, aderire alle iniziative sociali e congressuali. I soci simpatizzanti non possono usufruire delle visite gratuite e degli sconti presso gli Enti convenzionati salvoche in quest'ultimo caso, siano accompagnati da un socio ordinario, o sostenitore o benemerito, convivente.-----
2. Soci Ordinari hanno diritto di voto, possono accedere alle cariche sociali, aderire alle iniziative sociali e congressuali ed usufruire delle visite gratuite e degli sconti presso gli Enti convenzionati per sé e per un familiare convivente.-----
3. Soci Sostenitori hanno diritto di voto, possono accedere alle cariche sociali, aderire alle iniziative sociali e congressuali ed usufruire delle visite gratuite e degli sconti presso gli Enti convenzionati per sé e per un familiare convivente. I Soci Sostenitori intendono sostenere l'Associazione anche economicamente e pertanto versano una quota superiore a quella dei Soci Ordinari.-----
4. Soci Benemeriti hanno diritto di voto, possono accedere alle cariche sociali, aderire alle iniziative sociali e congressuali ed usufruire delle visite gratuite e degli sconti presso gli Enti convenzionati per sé e per tutti i familiari conviventi. La quota che versano è doppia rispetto a quella versata dai Soci Sostenitori.-----
5. Soci Onorari nominati dal Comitato Esecutivo, hanno tutti i diritti degli altri soci e non pagano la quota sociale.-----
6. Comitato Scientifico organo consultivo i cui componenti sono eletti a maggioranza dal Comitato Esecutivo; ha il compito di:
 - a) coadiuvare il Comitato Esecutivo-----
 - b) redigere notizie ed informazioni scientifiche-----
 - c) realizzare quaderni ed opuscoli divulgativi-----
 - d) partecipare a Convegni di studio ed aggiornamento-----
 - e) eseguire visite specialistiche-----
 - f) dare consigli e informazioni ai malati dermatologici.-----

I suoi componenti espletano la loro opera al di fuori del proprio orario di lavoro a titolo volontario e gratuito-----

ART.6

- 1) I Soci hanno diritto:
 - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione-----
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto-----
- 2) I soci hanno l'obbligo:
 - a. di versare la quota associativa di cui al precedente articolo-----
 - b. di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione-----
 - c. di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi-----
- 3) Perde la qualità di socio colui che:
 - a. non osserva le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto, del regolamento interno o le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, legalmente prese.-----
 - b. In qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione o fomenti dissidi tra i soci.-----

- c. Non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali-----
d) Il Socio escluso o dimissionario senza il consenso del Comitato Esecutivo, non avrà diritto alla restituzione della quota, salvo il risarcimento dei maggiori danni che con il suo operato ha provocato all'Associazione-----

ART.7

Sono organi dell'Associazione:-----

- a) Il Presidente-----
- b) L'Assemblea Generale dei Soci-----
- c) Il Comitato Esecutivo-----

ART.8

- 1) L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia.-----
- 2) L'assemblea si riunirà almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto, su richiesta di un decimo dei Soci ed ogni qual volta il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno.-----
- 3) L'Assemblea può deliberare in prima o seconda convocazione con le partecipazioni e maggioranze appresso indicate-----
- 4) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza almeno della metà più uno dei Soci e potrà deliberare a maggioranza assoluta dei presenti-----
- 5) L'Assemblea riunita è regolarmente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e potrà deliberare a maggioranza assoluta dei presenti-----
- 6) L'esercizio finanziario ha inizio e termine il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.-----
- 7) In caso di modifiche allo Statuto l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione sarà valida se riporterà il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

ART.9

L'associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo composto da cinque a sette persone che durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili. Le cariche sono gratuite. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decade dall'incarico, il Comitato Esecutivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decade oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.-----

ART.10

- 1) Il Comitato Esecutivo eleggerà nel suo seno:
 - a. un Presidente-----
 - b. un Vice Presidente-----
 - c. un Segretario-----
 - d. un Tesoriere, responsabile della contabilità dell'Associazione-----
- 2) Il Comitato Esecutivo potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri del Comitato stesso, determinandone i poteri.-----
- 3) Il Comitato Esecutivo è convocato ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.-----
- 4) I verbali di ogni adunanza del Comitato Esecutivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.-----
- 5) Il Comitato Esecutivo provvederà alla realizzazione e distribuzione di quaderni ed opuscoli relativi alle informazioni ed agli aggiornamenti pervenuti dal Comitato Scientifico.-----
- 6) Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.-----

ART.11

- 1) L'Amministrazione e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano ai membri del Comitato Esecutivo in forma disgiunta per tutti gli atti di ordinaria am-

- ministrazione ed in forma congiunta per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.-----
- 2) Il Presidente, nominato dal Comitato Esecutivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché---
l'Assemblea dei Soci.-----
 - 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e, in caso di urgenza,-
ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza im---
mediatamente successiva.-----

ART.12

- 1) Ogni anno l'Assemblea dei Soci approverà la situazione patrimoniale dell'Associazione ed il bi--
lancio predisposto dal Comitato Esecutivo entro il mese di Giugno, e delibererà in merito alla ---
destinazione dei risultati.-----
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle pro--
prie attività da:-----
 - a. Contributi degli aderenti-----
 - b. Contributi privati-----
 - c. Contributi dello Stato, di Enti ed Istituti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di---
specifiche e documentate attività e progetti.-----
 - d. Donazioni e lasciti testamentari-----
 - e. Rimborsi derivanti da convenzioni-----
 - f. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali-----

ART.13

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico od analogo settore.-----
- 2) Per lo scioglimento dell'Associazione la deliberazione dovrà riportare il voto favorevole dei tre
quarti degli iscritti.-----
- 3) In caso di liquidazione , l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed
i compensi-----

ART.14

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.-----